



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
ARPAS

Dipartimento Meteorologico

RDO n. 1832770

**Fornitura e installazione di un sistema Oracle Data Appliance
nelle sedi dell'Agenzia comprensivo di assistenza e canoni triennali**

Acquisizione di hardware e supporto Oracle

e relativo addestramento

Capitolato Speciale d'Appalto

CIG: 733187242D

SOMMARIO

PREMESSA	3
ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO	3
ART. 2 – IMPORTO DEL CONTRATTO E DESCRIZIONE DELLA FORNITURA	3
ART. 3 – LUOGO DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA	4
ART. 4 – CONDIZIONI GENERALI DELLA FORNITURA	4
ART. 5 – PRESCRIZIONI ED IDONEITA' RICHIESTE	5
ART. 6 – TEMPI DI CONSEGNA ED INSTALLAZIONE DELLE APPARECCHIATURE	5
ART. 7 – REGOLARE ESECUZIONE	6
ART. 8 – PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA GARANZIA	6
ART. 9 - SICUREZZA SUL LAVORO	7
ART. 10 - PAGAMENTI	7
ART. 11 - RAPPORTI CONTRATTUALI	8
ART. 12 - GESTIONE E DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	8
ART. 13 - ESECUZIONE ANTICIPATA	9
ART. 14 - AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	9
ART.15 - SOSPENSIONE DELLE PRESTAZIONI	9
ART.16 - GARANZIA DEFINITIVA	9
ART. 17 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO	10
ART. 18 - PENALI	11
ART. 19 - SOSPENSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	12
ART. 20 - RECESSO	13
ART. 21 - SUBAPPALTO	13
ART. 22 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO. CESSIONE DEL CREDITO	14
ART. 23 - PROCEDURE IN CASO DI FALLIMENTO DELL'APPALTATORE,DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE O DI MISURE STRAORDINARIE DI GESTIONE	14
ART. 24 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	14
ART. 25 - CONTROVERSIE	15

PREMESSA

Il presente Capitolato, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, disciplina il contratto tra l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna (nel seguito per brevità ARPAS) e l'impresa, in altre parole il diverso soggetto di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 risultato aggiudicatario della procedura di gara (nel seguito, per brevità, "Appaltatore") per l'esecuzione della fornitura disciplinata dai successivi articoli.

Art. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

Oggetto dell'appalto consiste in:

- fornitura, trasporto fino alla sede di installazione (sede del Dipartimento MeteoClimatico dell'ARPAS a Sassari, in viale Porto Torres, 119) e installazione presso la sala CED della stessa sede di una Oracle Data Appliance X7-2 HA e relativo software. La consegna dovrà avvenire al piano; è possibile utilizzare un montacarichi di servizio con corsa limitata dal piano stradale al piano primo.
- fornitura, trasporto fino alla sede di installazione (sede della Direzione Generale dell'ARPAS a Cagliari, in via Contivecchi, 7) e installazione presso la sala CED della stessa sede di una Oracle Data Appliance X7-2 S e relativo software. La consegna dovrà avvenire al piano primo.
- fornitura del servizio Oracle di manutenzione on site e del supporto per tre anni per le due Oracle Data Appliance X7-2 HA e X7-2 S.
- acquisizione del servizio di supporto per il secondo e terzo anno delle tre licenze Oracle Database Enterprise Edition, già in possesso dell'ARPAS (CIS 21592722), a partire dal giorno successivo alla data di scadenza del 21 dicembre 2018.
- acquisizione del servizio di supporto per il secondo e il terzo anno delle due licenze Oracle Real Application Clusters, già in possesso dell'ARPAS (CIS 21592722), a partire dal giorno successivo alla data di scadenza del 21 dicembre 2018.

Art. 2 – IMPORTO DEL CONTRATTO E DESCRIZIONE DELLA FORNITURA

Importo del contratto:

L'importo complessivo a base d'asta per l'esecuzione dell'appalto in oggetto, ammonta a **€ 151.000,00** (IVA esclusa) comprensivo di oneri per la sicurezza di natura interferenziale pari a €0 (zero).

Il **corrispettivo contrattuale previsto** è, pertanto, quello risultante dall'offerta economica presentata in sede di gara dall'Appaltatore, calcolata mediante ribasso sul prezzo a base d'asta al quale si aggiunge l'**IVA ai sensi di legge**.

Descrizione della fornitura:Tabella 1 – **Caratteristiche fornitura**

Descrizione	Quantità
Oracle Database Appliance X7-2-HA con 2 servers	1
Oracle Database Appliance X7-2-HA storage 16TBSSD	1
Trasporto e Installazione per Oracle Database Appliance X7-2-HA	1
Oracle Database Appliance X7-2 S con 1 server	1
Trasporto e Installazione per Oracle Database Appliance X7-2 S	1
Manutenzione on site e supporto per tre anni per la Oracle Database Appliance X7-2-HA	1
Manutenzione on site e supporto per tre anni per la Oracle Database Appliance X7-2 S	1
Servizio supporto per il secondo e il terzo anno delle due licenze Oracle Real Application Clusters	2
Servizio di supporto per il secondo e il terzo anno delle tre licenze Oracle Database Enterprise Edition	3

Art. 3 – LUOGO DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

La fornitura oggetto del presente appalto dovrà essere consegnata, installata e assistita presso le strutture/sedi di seguito indicate.

1. Direzione Generale e Amministrativa, via Contivecchi 7 – 09122 Cagliari:
 - Oracle Database Appliance X7-2 S con 1 server
2. Dipartimento Meteorologico, viale Porto Torres 119 – 07100 Sassari.
 - Oracle Database Appliance X7-2-HA con 2 servers
 - Oracle Database Appliance X7-2-HA storage 16TBSSD

ART. 4 – CONDIZIONI GENERALI DELLA FORNITURA

L'ARPAS intende promuovere i criteri di sostenibilità ambientale nelle proprie procedure di acquisizione di beni e servizi (Green Public Procurement), in particolare per gli acquisti relativi a ciascuna delle "categorie merceologiche" per le quali il Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare ha individuato i criteri ambientali "minimi" nell'ambito del Piano d'Azione Nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione.

Nell'importo di aggiudicazione riguardante la fornitura delle apparecchiature richieste, sono da intendersi compresi, con la sola esclusione dell'I.V.A., i costi del trasporto, della consegna, dell'imballaggio dell'installazione, della configurazione, del training e di ogni altro onere accessorio relativo alle attività che si rendano necessarie ad un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste per la fornitura, ivi compresi gli oneri relativi alle spese di viaggio e di missione per il personale eventualmente addetto alla esecuzione delle prestazioni contrattuali. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore al momento della pubblicazione della gara o

entrate in vigore in seguito, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerate con il corrispettivo dovuto per la fornitura.

Sono a carico dell'Appaltatore e comprese nell'importo della prestazione tutte le spese inerenti, comprese quelle di missione, dell'addestramento operativo Oracle Data Guard - Disaster recovery in modalità *Classroom Training* per n. 2 persone.

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire la consegna e le prestazioni ad essa connesse a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute negli atti di gara.

Tutte le apparecchiature dovranno essere fornite in configurazione tale da essere immediatamente operative, pertanto complete di qualsiasi parte, accessorio o dispositivo anche non espressamente citato nella documentazione di gara, che le rendano atta a tale scopo.

La verifica di regolare esecuzione sarà contestuale alla consegna, installazione, configurazione e breve training del referente incaricato.

Art. 5 – PRESCRIZIONI ED IDONEITÀ RICHIESTE

Alla fornitura ed all'utilizzo dei dispositivi oggetto dell'appalto si applicano, intendendosi ricomprese nell'importo di aggiudicazione, le seguenti prescrizioni ed idoneità:

- consegna, chiavi in mano, degli apparati nei locali e al piano di effettivo utilizzo;
- montaggio, installazione e configurazione dell'apparato fornito da parte di personale certificato dalla casa produttrice del bene o del Partner Certificato della stessa;
- manuali tecnici, d'uso e di sistema e certificazioni di conformità e qualità;

Art. 6 – TEMPI DI CONSEGNA ED INSTALLAZIONE DELLE APPARECCHIATURE

La consegna e l'installazione delle apparecchiature oggetto dell'aggiudicazione dovranno essere effettuate secondo la distribuzione riportata all'art. 3 del presente Capitolato.

La consegna dovrà essere completata entro 45 giorni consecutivi dalla stipula del contratto.

Entro 15 giorni dalla stipula l'Appaltatore dovrà inoltre comunicare per iscritto al Direttore dell'esecuzione del contratto il nominativo del proprio Responsabile referente per qualsiasi comunicazione concernente la gestione della fornitura.

Il ritardo nella consegna della fornitura comporterà l'applicazione delle penali come indicate nel presente Capitolato.

Art. 7 – REGOLARE ESECUZIONE

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato.

Nello specifico l'installazione per ogni ODA dovrà prevedere:

- installazione dell'hardware;
- installazione del sistema operativo;
- aggiornamento del sistema operativo all'ultima versione disponibile;
- configurazione in rete dell'ODA;
- configurazione del servizio ASR (Auto Service Request);
- installazione del software di database Oracle;
- aggiornamento del software di database Oracle all'ultima versione disponibile;
- Creazione di un database sulla base di struttura e dati forniti dall'Agenzia;
- Configurazione di Data Guard per consentire l'allineamento automatico dei due database delle diverse sedi.

La manutenzione e il supporto per l'hardware e il software saranno erogate secondo le modalità dei contratti standard Oracle denominati "Oracle Premier Support for Systems" e "Oracle Premier Support for Software", descritti nei documenti Oracle denominati "Oracle Hardware and Systems Support Policies" e "Oracle Software Technical Support Policies" disponibili nel sito web ufficiale della Oracle.

A conclusione degli interventi di manutenzione effettuati dall'Appaltatore, i referenti tecnici dell'Agenzia potranno effettuare tutte le verifiche e le prove che riterranno utili e necessarie al fine di accertare l'avvenuta rimozione del problema segnalato e la rispondenza delle attività svolte alle condizioni contrattuali, con particolare riferimento al corretto e sicuro funzionamento delle apparecchiature e del software. L'Appaltatore rimarrà responsabile delle deficienze correlate all'intervento di manutenzione e riscontrate successivamente alla conclusione dello stesso, nei modi indicati nel presente Capitolato.

Si ribadisce che tutti gli interventi di manutenzione e supporto dovranno essere effettuati da tecnici certificati Oracle.

Art. 8 – PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA GARANZIA

L'Appaltatore dovrà garantire il Servizio di manutenzione e supporto dell'hardware e del software in oggetto tutti i giorni dell'anno, festivi inclusi, ventiquattro ore su ventiquattro, con i tempi di intervento e risoluzione dei problemi indicati nei contratti standard Oracle denominati "Oracle Premier Support for Systems" e "Oracle Premier Support for Systems", descritti nei documenti Oracle denominati "Oracle Hardware and Systems Support Policies" e "Oracle Software Technical Support Policies" disponibili nel sito web ufficiale della Oracle.

ART. 9 - SICUREZZA SUL LAVORO

L'ARPAS, ai sensi della vigente legislazione in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, si impegna ad attuare tutti i comportamenti necessari affinché le operazioni oggetto del presente appalto si possano svolgere nel rispetto delle norme in materia di prevenzione degli infortuni e, comunque, in condizioni di piena sicurezza per la salute e per l'igiene del personale dell'Appaltatore o da essa delegato. Si impegna a garantire un accesso libero, agevole e sicuro alle zone di consegna dei materiali da parte del personale dell'Appaltatore e di coloro che da quest'ultima saranno delegati a farlo.

L'Appaltatore deve rispettare tutte le norme vigenti in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. L'Appaltatore è obbligato a produrre, prima dell'inizio della fornitura, la documentazione attestante l'idoneità tecnico professionale secondo quanto riportato dall'art. 26 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/2008. L'Appaltatore è obbligato ad attenersi scrupolosamente alle informazioni impartite dalla stazione appaltante sui rischi specifici esistenti negli ambienti di lavoro e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Ai sensi all'art. 26 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 ARPAS non ritiene necessario elaborare il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI).

ART. 10 - PAGAMENTI

Il corrispettivo contrattuale è comprensivo di ogni onere connesso ai servizi previsti dal presente Capitolato speciale d'appalto.

Il corrispettivo contrattuale verrà liquidato dall'ARPAS entro **30 giorni** dalla presentazione di regolare fattura.

L'importo esatto delle fatture sarà determinato dall'ammontare del corrispettivo previsto dal contratto, detratte le eventuali penali così come stabilite all'art. 18 del presente documento.

Le fatture potranno essere emesse dall'appaltatore solo a seguito dell'adozione del certificato di regolare esecuzione e conseguente certificato di pagamento ai sensi dell'art. 7 del presente capitolato e dell'art. 113-bis del D.Lgs. 50/2016, ai quali si rinvia.

Ai sensi dell'art. 30, c.5, del D.Lgs. 50/2016, sull'importo netto delle fatture è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

Ciascuna fattura emessa deve indicare il riferimento al presente contratto, incluso il C.I.G. e la descrizione delle prestazioni cui si riferisce e deve essere intestata e trasmessa all'ARPAS – Dipartimento Meteorologico in forma elettronica ai sensi del D.M. n. 55 del 03/04/2013 (Codice univoco ufficio: E7DBRL). L'ARPAS è soggetta all'applicazione della norma "Split payment" art. 17 Ter DPR 633/72, pertanto le fatture elettroniche dovranno contenere l'indicazione "scissione dei pagamenti" riportando nel campo "esigibilità IVA" il carattere "S".

In caso di Raggruppamento Temporaneo d'Impresa, le fatture dovranno essere emesse da ciascuna impresa e trasmesse dalla società mandataria, che si renderà in tal modo garante delle prestazioni eseguite. I pagamenti verranno effettuati esclusivamente a favore dell'impresa mandataria.

Il pagamento avverrà nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti norme in particolare in tema di acquisizione di ufficio del DURC e di accertamento dell'assenza di irregolarità fiscali gravi secondo la procedura prevista dall'art 48 bis del DPR 602/1973 e dal Decreto attuativo del MEF n. 40 del 18/01/2008 (pubblicato in GU n. 63 del 14/03/2008).

L'Appaltatore non potrà pretendere interessi per l'eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall'espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.

ART. 11 - RAPPORTI CONTRATTUALI

L'ARPAS verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte dell'appaltatore attraverso il Direttore dell'esecuzione del contratto, nelle modalità disciplinate al successivo articolo del presente Capitolato.

Le indicazioni per l'espletamento delle attività connesse alla fornitura saranno impartite dal Responsabile del Procedimento tramite il Direttore dell'esecuzione del contratto. Detto soggetto avrà il compito di controllare che l'appalto sia eseguito tecnicamente secondo i tempi e le modalità contenuti nel Contratto e nei documenti di riferimento.

L'Appaltatore dovrà fare in modo che all'interno della propria organizzazione vi sia un unico centro di riferimento al quale l'ARPAS possa rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale.

In tal senso, l'Appaltatore si impegna a designare, a suo totale carico ed onere, una figura Responsabile della esecuzione del contratto (Responsabile referente per conto dell'Appaltatore), costantemente reperibile, **il cui nominativo, qualifica e recapito sarà indicato all'ARPAS per iscritto secondo quanto previsto dall'art. 6 del presente Capitolato Speciale.** Il soggetto individuato quale Responsabile provvederà, per conto dell'Appaltatore, a vigilare affinché ogni fase dell'appalto risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali e sarà il naturale corrispondente del Direttore dell'esecuzione del servizio per conto dell'ARPAS.

ART. 12 - GESTIONE E DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'ARPAS verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte dell'Appaltatore attraverso il Direttore dell'esecuzione del contratto.

Al Direttore dell'esecuzione del contratto compete:

- a) il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto;
- b) il controllo sulla regolare esecuzione del contratto da parte dell'Appaltatore;

- c) lo svolgimento di tutte le attività ad esso demandate dal Codice degli appalti (D.Lgs. 50/2016) e dalle linee guida ANAC nonché di tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti ad esso assegnati dall'Amministrazione.

ART. 13 - ESECUZIONE ANTICIPATA

L'ARPAS per il tramite del Responsabile del procedimento, ricorrendo le condizioni di cui all'art 32 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 (di seguito Codice), si riserva di disporre l'esecuzione anticipata delle prestazioni contrattuali **in via d'urgenza**, in pendenza del termine per la stipula del contratto, previa costituzione a cura dell'impresa aggiudicataria della garanzia definitiva di cui all'art. 103 del Codice.

L'esecuzione in via d'urgenza non potrà comunque essere richiesta prima che l'aggiudicazione diventi efficace.

In tale ipotesi di esecuzione anticipata, l'Appaltatore è tenuto a dare avvio all'esecuzione nei termini stabiliti dall'ARPAS.

ART. 14 - AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

La ditta procederà alla fornitura dei beni entro le tempistiche indicate al precedente articolo 6 del presente Capitolato, o entro i tempi comunicati dall'ARPAS in caso di esecuzione anticipata di cui all'articolo precedente.

Dell'avvenuta consegna della strumentazione verrà redatto apposito Verbale, sottoscritto dalle parti.

ART.15 - SOSPENSIONE DELLE PRESTAZIONI

Fermo quanto disposto dall'art.107 del D.Lgs. n. 50/2016, l'Appaltatore non può sospendere l'esecuzione delle prestazioni contrattuali in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l'ARPAS.

L'eventuale sospensione delle prestazioni per decisione unilaterale dell'Appaltatore costituisce inadempienza contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa.

In tal caso l'ARPAS procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell'Appaltatore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall'ARPAS e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

ART.16 - GARANZIA DEFINITIVA

L'Appaltatore è tenuto a prestare un deposito cauzionale definitivo costituito, ai sensi dell'art.103 D.Lgs 50/2016, mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria o fideiussione rilasciata dagli Intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 1/9/1993 n° 385, che svolgono in via esclusiva

o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D.Lgs. 24/02/1998, n. 58. La fideiussione dovrà prevedere espressamente:

1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ed alla applicabilità dell'articolo 1957 del Codice Civile;
2. il pagamento dell'intera somma assicurata entro il termine di giorni 15 (quindici) a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

L'importo della cauzione verrà determinato ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016, applicando le riduzioni previste dall'art. 93 comma 7 del Codice, ricorrendone i presupposti.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

L'ARPAS potrà chiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; la garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell'Agenzia, in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore.

L'ARPAS ha altresì il diritto di avvalersi della cauzione per le finalità di cui all'art. 103 comma 2 del Codice, al quale si rinvia.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dall'affidamento, l'acquisizione della cauzione provvisoria e l'affidamento della fornitura al concorrente che segue in graduatoria.

La garanzia fideiussoria in questione è svincolata all'atto dell'emissione del certificato di regolare esecuzione. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico senza necessità del benestare dell'Appaltatore, con la sola condizione della preventiva consegna, da parte di quest'ultimo, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione della prestazione.

ART. 17 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro

applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'Appaltatore si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'Amministrazione, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. Ai fini di cui sopra questa Amministrazione acquisirà, ex art. 16 bis della L. 2/2009, il DURC attestante la posizione contributiva e previdenziale dell'Appaltatore nei confronti dei propri dipendenti.

Nel caso in cui il DURC segnali una inadempienza contributiva relativa ad uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il Responsabile del procedimento trattiene dai pagamenti l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dall'Amministrazione direttamente agli enti previdenziali e assicurativi ai sensi dell'art. 31 comma 5 del Codice.

In caso di inadempienza retributiva da parte dell'appaltatore e/o subappaltatore si applica l'art. 31 comma 6 del Codice.

ART. 18 - PENALI

Nelle ipotesi di ritardato adempimento delle prestazioni contrattuali, che non siano imputabili all'ARPAS, a forza maggiore e/o a caso fortuito, verranno applicate le penali di seguito elencate:

- **termini di consegna:** qualora l'Appaltatore effettui in ritardo sul termine stabilito e concordato con ARPAS la consegna come previsto all'art. 6 del presente Capitolato Speciale d'appalto, subirà l'addebito della penale nella misura dell'1‰ (uno per mille) per ogni giorno lavorativo di ritardo, fino all'importo massimo del 10% del valore del contratto di fornitura, IVA esclusa, oltre all'addebito degli eventuali danni;
- **interventi nel periodo di garanzia:** in caso di mancato intervento dell'Appaltatore, entro 3 giorni lavorativi dalla segnalazione, come indicato all'art. 8 del presente Capitolato Speciale d'appalto, verrà applicata una penale pari all'1‰ (uno per mille) del valore del contratto, IVA esclusa, per ogni giorno di ritardo, fino all'importo massimo del 10% del valore complessivo del contratto di fornitura;

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all'appaltatore per iscritto dal Direttore dell'esecuzione del contratto sentito il

Responsabile del Procedimento. L'Appaltatore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell'ARPAS ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali sopra indicate.

Nel caso di applicazione delle penali, l'ARPAS provvederà a recuperare l'importo sulla fattura ovvero, in alternativa, ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti.

ART. 19 - SOSPENSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 107 del Codice, l'ARPAS può disporre la sospensione, in tutto o in parte, dell'esecuzione del contratto al verificarsi di cause imprevedibili o di forza maggiore, di circostanze che impediscono in via temporanea il regolare svolgimento della fornitura ovvero per ragioni di necessità o di pubblico interesse con l'osservanza delle modalità e delle prescrizioni previste dalla suddetta norma.

Si applicano le norme del Codice in materia di risoluzione contrattuale di cui all'art. 108 comma 1 lettere a), b), c) d) e art. 108 comma 2 lettere a) e b) alle quali si rinvia. In caso di accertato grave inadempimento dell'Appaltatore alle obbligazioni di contratto, il Direttore dell'esecuzione del contratto, giusto art. 108 comma 3 del Codice, dovrà assegnare, mediante PEC o lettera raccomandata A/R un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per la presentazione di controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni o scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, il responsabile dichiara risolto il contratto.

Nei casi di risoluzione del contratto, la comunicazione della decisione assunta dall'ARPAS è fatta all'appaltatore con PEC o lettera raccomandata A/R.

In ogni caso si conviene che l'ARPAS, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa comunicazione all'Appaltatore con raccomandata A/R, nei casi espressamente previsti dal presente disciplinare, dalla Legge e dal Codice.

L'ARPAS si riserva il diritto di risolvere il contratto per grave inadempimento nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore complessivo dello stesso, ovvero nel caso di ulteriori gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore.

Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni contrattuali, verrà assegnato un termine non inferiore a 10 giorni entro il quale l'Appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, redatto il processo verbale in contraddittorio con l'Appaltatore, qualora permanga l'inadempimento, la stazione appaltante risolve il contratto fermo restando il pagamento delle penali.

In caso di risoluzione l'ARPAS provvederà ad incamerare la cauzione definitiva, ferma restando la facoltà di far eseguire la prestazione dedotta nel presente contratto ad altra impresa in danno all'Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

In caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore si impegnerà a fornire all'ARPAS tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso. Ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 50/2016, l'ARPAS provvederà ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento della fornitura oggetto dell'appalto.

Si procederà ad interpellare i partecipanti a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

ART. 20 - RECESSO

L'ARPAS si riserva di recedere dal contratto in qualunque momento, salvo quanto disposto dall'art. 88 comma 4 ter e art. 92 comma 4 del D.Lgs. n. 159/2011, previo il pagamento delle prestazioni eseguite nonché il valore dei materiali in magazzino oltre al decimo dell'importo dei servizi non ancora eseguiti. Si applica l'art. 109 del Codice.

L'ARPAS si riserva altresì la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, da comunicarsi all'Appaltatore con lettera raccomandata A/R. In tal caso l'ARPAS sarà tenuta al pagamento:

- delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'ARPAS;
- delle spese sostenute dall'Appaltatore.

Dalla data di comunicazione del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno all'ARPAS.

ART. 21 - SUBAPPALTO

La fornitura oggetto del contratto può essere subappaltata entro il limite del 30% (trenta per cento) dell'importo complessivo contrattuale.

Il concorrente che intenda subappaltare a terzi parte della prestazione dovrà dichiararne l'intenzione in sede di offerta, indicando la percentuale della prestazione che intende subappaltare (cfr. disciplinare di gara), ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

In caso di subappalto l'Appaltatore resta responsabile, nei confronti dell'ARPAS, dell'adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto.

Il subappalto dovrà essere autorizzato dall'ARPAS con specifico provvedimento previo:

a) **deposito della copia autentica del contratto di subappalto** con allegata la dichiarazione ex art. 106, comma 18, del D.Lgs. 50/2016 circa la sussistenza o meno di eventuali forme di collegamento o controllo tra l'affidatario e il subappaltatore;

b) **verifica del possesso in capo alla/e subappaltatrice/i dell'assenza delle cause di esclusione indicate nel bando di gara** (cause ostative di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016), **nonché dei medesimi requisiti di qualificazione di carattere tecnico ed economico** indicati nel bando di gara da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che intende eseguire rispetto all'importo complessivo dell'appalto.

L'importo della prestazione inerente il subappalto sarà corrisposto dall'Amministrazione all'Appaltatore, salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 13 del Codice, nel quale caso verrà corrisposto direttamente all'Appaltatore. In caso di pagamento corrisposto all'Appaltatore, è fatto obbligo a quest'ultimo di trasmettere, entro venti giorni dalla data di pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

La stazione appaltante provvederà a corrispondere direttamente al/i subappaltatore/i l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi di cui all'art 105 comma 13, a cui si rinvia.

ART. 22 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO. CESSIONE DEL CREDITO

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. È ammessa la cessione dei crediti nei limiti delle disposizioni indicate all'articolo 106 comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016 e della L. 21 febbraio 1991, n. 52.

ART. 23 - PROCEDURE IN CASO DI FALLIMENTO DELL'APPALTATORE, DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE O DI MISURE STRAORDINARIE DI GESTIONE

Si applicano le disposizioni dell'art. 48 commi 17 e 18 del D.Lgs. n. 50/2016 in caso di ipotesi di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero altra procedura concorsuale a carico del mandatario o del mandante o di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento di imprenditore individuale.

Ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 50/2016 in caso di fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto o di recesso ai sensi dell'art. 88 comma 4-ter del D.Lgs. n. 159/2011, ovvero di dichiarazione di inefficacia del contratto, l'ARPAS provvederà ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto. Si procederà ad interpellare i partecipanti a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

ART. 24 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia di competenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 25 - CONTROVERSIE

In caso di controversie tra l'Impresa aggiudicataria e l'ARPAS, sarà competente in via esclusiva il Foro di Cagliari.